REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1986, N. 896

# Art. 54

## Installazione di impianti fissi di produzione in area marina

1. Per la installazione di impianti fissi di produzione, il titolare di concessione di coltivazione ricadente, in tutto o in parte, in area marina deve rivolgere istanza, nei casi previsti dalle vigenti norme, all'Amministrazione Marittima per ottenere la concessione all'occupazione e l'uso di beni demaniali e di zone di mare territoriale come previsto dal codice della navigazione.

Versione in vigore dal 28 dicembre 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896 |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1991 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-395-1991/art-54-installazione-di-impianti-fissi-di-produzione-in-area-marina

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it